

**Oggetto:** Legge regionale 30.12.1985, n.32 - Ripresa della operatività del Fondo per l'Edilizia. Approvazione definitiva.

L'Assessore dei Lavori Pubblici, in ordine all'argomento in oggetto, richiama all'attenzione della Giunta regionale la deliberazione n. 15/37 del 28 maggio 2003 con la quale la stessa Giunta ha discusso la proposta di ripresa della operatività del Fondo per l'Edilizia abitativa di cui alla L.R. n. 32/85.

Tale proposta è stata inoltrata alla competente Commissione consiliare, per l'espressione del parere previsto dall'art. 8 della L.R. n. 32/85.

Con nota n. 6536 in data 3 luglio 2003 la Quarta Commissione permanente ha comunicato di avere espresso all'unanimità parere favorevole sulla deliberazione suddetta, manifestando tuttavia le seguenti testuali perplessità:

“a) in ordine al punto D), concernente la procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli Istituti di credito cui affidare il servizio, la Commissione invita la Giunta regionale ad adottare criteri di affidamento di immediata ed efficace applicazione, al fine di evitare dannosi ritardi applicativi e l'insorgere di contenziosi così come verificatisi per l'applicazione della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9;

b) in ordine al punto G), concernente le modalità di acquisizione del personale necessario per la ripresa dell'attività del Fondo per l'Edilizia Abitativa, la Commissione invita la Giunta regionale ad adottare modalità di reclutamento che, improntate a principi di generalità e trasparenza, siano rivolte a tutte le unità di personale LSU attualmente in forza presso l'intera Amministrazione regionale.”

Riferisce quindi l'Assessore dei Lavori Pubblici che, relativamente alle suddette perplessità, la rappresentata esigenza di cui al punto a) può trovare soddisfacimento mediante affidamento temporaneo del servizio a favore degli stessi Istituti di credito attualmente convenzionati per tutto il periodo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, stante l'obbligo contenuto in convenzione di comunicare la disdetta con preavviso appunto di almeno sei mesi.

Quanto alla rappresentata esigenza concernente la precedente lettera b) inerente il personale necessario per assicurare la ripresa dell'operatività del Fondo per l'Edilizia Abitativa, l'Assessore dei Lavori Pubblici richiama la delibera n. 21/63 del 16.07.2003 con cui la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del Lavoro, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ha disposto la prosecuzione dell'utilizzazione dei 9 lavoratori socialmente utili già operanti presso l'I.A.C.P. di Cagliari con il passaggio di titolarità dell'attività dallo stesso Istituto all'Assessorato del Lavoro e, in tale contesto, il temporaneo impiego di n. 5 unità degli stessi lavoratori a supporto delle funzioni tecnico-amministrative svolte dal Servizio dell'Edilizia Residenziale dell'Assessorato dei lavori Pubblici in relazione alla riattivazione dello “sportello sulla casa” di cui alla L.R. 32/85.



*Regione Autonoma della Sardegna*

Ciò premesso, dovendosi ritenere concluso l'esame della proposta di riapertura del Fondo per l'Edilizia Abitativa contenuta nella deliberazione assunta dalla Giunta regionale in data 28.05.2003, n. 15/37, l'Assessore dei Lavori pubblici ne propone l'approvazione definitiva.

La Giunta regionale, esaminata la proposta formulata dall'Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il parere favorevole dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere di legittimità reso dal Direttore Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 43/1 in data 30.11.1999

**DELIBERA**

in conformità.

**Il Direttore Generale**

Gianfranco Duranti

**Il Presidente**

Mauro Pili